



Uff: DRE/MDT
Prot.: 20090007828/AG
Oggetto: Chiarimenti in merito agli adempimenti connessi alle ordinanze ministeriali relative alla iscrizione temporanea nella tabella II sezione D di medicinali oppiacei.

Circolare n. 7405

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti con riferimento agli adempimenti degli Ordini e delle farmacie, connessi alle ordinanze ministeriali relative alla iscrizione temporanea nella tabella II sezione D di medicinali oppiacei.

QUALI SONO I TERMINI PER L'INVIO DELLE PRIME COMUNICAZIONI?

Entro il 15 agosto 2009, gli Ordini devono trasmettere al Ministero i tabulati riassuntivi delle comunicazioni pervenute dalle farmacie **entro il mese di luglio 2009** e relative alle **ricette spedite nel periodo compreso tra il 20 e il 30 giugno 2009**.

Successivamente, **entro il 15 settembre 2009**, gli Ordini dovranno trasmettere al Ministero i tabulati riassuntivi delle comunicazioni pervenute dalle farmacie **entro il mese di agosto 2009** e relative alle **ricette spedite nel mese di luglio 2009**.

I successivi adempimenti seguiranno, di mese in mese, le medesime cadenze.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Salvo diversa comunicazione del Ministero, **i tabulati riassuntivi dovranno essere inviati dagli Ordini a mezzo posta raccomandata indirizzata a:**
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

* * *

GLI ORDINI DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE AL MINISTERO ANCHE SE NON RICEVONO DATI DALLE FARMACIE?

No, nell'ipotesi in cui dalle farmacie non dovesse pervenire all'Ordine alcuna comunicazione circa le ricette spedite oggetto dell'ordinanza, **l'Ordine non è in alcun modo tenuto ad effettuare una comunicazione negativa.**

* * *

LE FARMACIE DEVONO INVIARE ALLA ASL E ALL'ORDINE ANCHE I DATI RELATIVI ALLE RICETTE DI MEDICINALI (AD ES. CO-EFFERALGAN, TACHIDOL, DEPALGOS E OXYCONTIN DA 5 E 10 mg) CHE ERANO GIA' RICOMPRESI NELLA SEZIONE "D" PRIMA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE?

No, la comunicazione riassuntiva che le farmacie devono inviare alla ASL e all'Ordine **riguarda unicamente** i medicinali oggetto dell'Ordinanza, vale a dire **i medicinali temporaneamente riclassificati dalla sezione "A" alla sezione "D"**.

* * *

LE FARMACIE DEVONO INVIARE ALLA ASL E ALL'ORDINE ANCHE I DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE, PROVENIENTI DA MEDICI O DA OSPEDALI E CASE DI CURA, DI APPROVVIGIONAMENTO DI MEDICINALI OGGETTO DELL'ORDINANZA MINISTERIALE?

No, la comunicazione riassuntiva che le farmacie devono inviare alla ASL e all'Ordine **riguarda unicamente le ricette spedite e non le richieste di approvvigionamento.**

* * *

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)